

Operativa la decontribuzione Sud per il secondo semestre dell'anno

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 28, 2022

[articoli_28_07_2022_40](#)

Un aiuto alle imprese sulle quote di carbonio

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 28, 2022

[articoli_28_07_2022_44](#)

ENERGIA | De minimis crediti di imposta energia e gas: correzione

scritto da Marcella Villano | Luglio 28, 2022

Informiamo che in fase di conversione del DL Semplificazioni fiscali (DL n. 73/2022), all'esame dell'Aula della Camera, è **stata soppressa la disposizione**, introdotta nel DL Aiuti (DL n. 50/ 2022), che **circoscriveva la fruizione dei crediti di imposta per i rincari energetici del secondo trimestre ai limiti del Regime *de minimis***.

Si tratta di un risultato non scontato, frutto delle tempestive reazioni di Confindustria e relative iniziative.

Il provvedimento passerà a breve in Senato per l'ultimo via libera dove non si prevedono modifiche.

LAVORO | Rischio caldo: indicazioni INPS per CIGO per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate – linee guida INAIL per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 28, 2022

Inps e Inail, con comunicato stampa congiunto dello scorso 26 luglio riportato in allegato, rendono note – ciascuno per le proprie competenze – le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l'accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate.

CIGO per eventi meteo – temperature elevate

L'INPS fornisce informazioni riguardo la possibilità per le

aziende di ricorrere alla CIGO con causale “eventi meteo” anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Le istruzioni già precedentemente fornite dall’Istituto con circolare n. 139/2016 e con messaggio Hermes n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia – chiarisce l’Istituto – anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

A titolo esemplificativo l’INPS cita i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, dovranno essere indicate solo le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. Le Aziende non sono tenute a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo; l’INPS provvede infatti

autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Indipendentemente poi dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Istituto riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Gestione del rischio caldo, online le linee guida dell'Inail

L'Inail ha pubblicato sul proprio [portale](#) un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per la gestione del rischio caldo, realizzato nell'ambito delle attività del progetto Workclimate.

Si tratta di un vero e proprio decalogo con raccomandazioni mirate per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.

L'impatto delle temperature estreme, infatti, è particolarmente rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, sia per chi lavora all'aperto, come nel settore agricolo e delle costruzioni. Recentemente, i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di

infortunio sul lavoro.

All.to [CS Inps Inail](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE – Dazi AD definitivi sull'import di cavi di molibdeno dalla Cina

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 28, 2022

Si informa che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento UE 2022/1305 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della Cina

a seguito di procedura di riesame in previsione della scadenza
(caso R744 –

<https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1060>).

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PAESI TERZI – Cina

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 28, 2022

Si segnala quanto comunicato dall'ufficio antidumping del MAECI (DGUE – Uff. X) in relazione ai seguenti procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell'UE o di singoli Stati membri:

CINA – conclusione procedura di revisione delle misure AD sull'import di GOES (*Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel*) dall'Unione europea, dal Giappone e dalla Corea del Sud. In base all'esito dell'istruttoria, le competenti autorità cinesi hanno deciso, a partire dal 23 luglio 2022, di continuare a imporre misure antidumping sull'import di GOES originario dei paesi in questione per 5 anni (per la UE il margine di dumping è 46,3%). Ulteriori dettagli sono disponibili nella tabella e nella documentazione allegata (in lingua originale e traduzione di cortesia).

1	Product:	GOES
---	----------	------

2	Country taking action:	China
3	EU Countries concerned:	Multiple
4	Type of Case:	Anti-dumping
5	Status + Date:	Final determination of a review
6	Tariff codes:	
7	Comments:	The dumping margin for the EU companies is 46.3%

[20220722_Announcement on the final determination of the expiry review_anti-dumping_GOES_CN](#) [20220722_Announcement on the final determination of the expiry review_anti-dumping_GOES_translation](#) [20220722_final determination_anti-dumping measures expiry review_GOES_CN](#) [20220722_final determination_anti-dumping measures expiry review_GOES_machine translation](#)

SCARICA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 28, 2022



«Maxi risarcimento per i box bloccati» Garage a corso Garibaldi, la Russo Costruzioni chiede la rescissione della convenzione e i danni per il mancato start dei lavori

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 28, 2022
[articoli_27_07_2022_1](#)

Ostello Gioventù, l'asta è un flop Nessuna offerta per la gestione proroga del bando fino a ottobre

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 28, 2022
[articoli_27_07_2022_3](#)

Buona la prima per il riciclo di libri e piccoli raee, in cambio buoni spesa

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 28, 2022

[articoli_27_07_2022_4](#)